

STATUTO

SANITY SERVICE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATINA LE VIA D'ENGHIEN 30

Numero REA: LE - 245796

Codice fiscale: 03797570755

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " A " AD	
ATTO DI RACCOLTA N. 13490	
===== STATUTO =====	
===== della "SANITY SERVICE Cooperativa Sociale" =====	
===== Art. 1 =====	
===== Denominazione =====	
E' corrente una Cooperativa Sociale denominata: =====	
===== "SANITY SERVICE Cooperativa Sociale". =====	
===== Art. 2 =====	
===== Sede =====	
2.1. La sede è fissata nel Comune di Galatina. =====	
2.2. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località. =====	
2.3. L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Co- mune in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva compe- tenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale. =====	
===== Art. 3 =====	
===== Durata =====	
La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con delibera- zione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza. =====	
===== Art. 4 =====	
===== Disciplina di riferimento =====	
4.1. Alla presente cooperativa si applicano: =====	

3 di 37

4 di 37

5 di 37

	zione collettiva; =====	
	- l'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a ca-	
	rattere domiciliare o presso centri di servizio appositamen-	
	te allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o priva-	
	ti; =====	
	- il trasporto di dette persone con mezzi sia di proprietà	
	che in uso; =====	
	- l'assistenza domiciliare, il sostegno e la riabilitazione	
	effettuati sia presso la famiglia che presso la scuola o	
	strutture di accoglienza, di anziani, minori, portatori di	
	handicap, tossicodipendenti, disagiati, malati terminali e	
	di tutti coloro che ne avessero bisogno; =====	
	- la realizzazione e/o la gestione di centri e strutture con	
	carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qua-	
	lità della vita; =====	
	- la gestione di servizi culturali, educativi e corsi di for-	
	mazione professionale. =====	
	Tali attività possono essere esercitate per conto proprio e	
	per conto di terzi. =====	
	5.4. Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperati-	
	va potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commercia-	
	li, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione	
	svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobi-	
	liari, che il proprio organo amministrativo reputasse neces-	
	sarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimen-	

7 di 37

8 di 37

9 di 37

	complessivo dei soci. =====	
	8.4. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nente: =====	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; =====	
	- indicazione della propria attività di lavoro; =====	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali; =====	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite mas-	
	simo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; =====	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa. =====	
	8.5. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazio-	
	ne nell'apposita sezione del libro dei soci. =====	
	8.6. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve esse-	
	re coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'atti-	
	vità di lavoro da questi prestata. =====	
	8.7. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno. =====	

	8.8. Il socio volontario potrà recedere dalla Cooperativa in	
	qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite	
	lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno	
	un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa	
	medesima nei casi previsti dallo statuto per i soci coopera-	
	tori, compatibilmente con la particolare natura del suo rap-	
	porto sociale. =====	
	8.9. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclu-	
	sione si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori. =====	
	===== Art. 9 =====	
	===== Strumenti finanziari =====	
	9.1. La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'or-	
	gano amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi,	
	privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono	
	ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. =====	
	9.2. Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono in-	
	corporati in titoli di credito, ma risultano da appositi do-	
	cumenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:	
	1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza	
	stabilita; =====	
	2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazio-	
	ne agli utili della società; =====	
	3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capi-	

	tale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (ca-	
	pitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione	
	di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità	
	di socio. =====	
	9.3. Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sen-	
	si dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice	
	civile, unicamente ad investitori qualificati. Contestualmen-	
	te alla delibera di emissione, l'organo amministrativo appro-	
	va apposito regolamento, nel quale stabilisce: =====	
	a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====	
	b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; =====	
	c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e	
	le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art.	
	2514 c.c.; =====	
	d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rim-	
	borso; =====	
	e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del colloca-	
	mento dei titoli. =====	
	In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	
	cipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. ===	
	Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto,	
	si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civi-	
	le, in quanto compatibile. =====	

13 di 37

14 di 37

15 di 37

16 di 37

	===== Esclusione del socio =====	
	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo: =====	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico; =====	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società; =====	
	- nel caso indicato all'articolo 2531; =====	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286; =====	
	- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma; =====	
	- negli altri casi previsti dallo statuto. =====	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. ===	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. =====	
	15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====	
	===== Art. 16 =====	
	===== Morte del socio =====	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del-	
	l'articolo 17 seguente. =====	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la società, invece, subentrano nella partecipazione del so-	

18 di 37

	liquidazione della quota. =====	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto. =====	
	===== Art. 19 =====	
	===== Patrimonio sociale =====	
	19.1. Il patrimonio della società è costituito: =====	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quo-	
	te dei soci cooperatori; =====	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione; =====	
	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titola-	
	ri di strumenti finanziari; =====	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 10.3; =====	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società, né all'atto dello scioglimento. =====	
	===== Art. 20 =====	
	===== Capitale sociale =====	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determina-	
	to in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero il-	
	limitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore	
	a euro venticinque. =====	

	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo. =====	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti. =====	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori. =====	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'atti-	
	vo suscettibili di valutazione economica, compresi la presta-	
	zione d'opera o di servizi a favore della società. =====	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione banca-	
	ria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in denaro presso la società. =====	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464. =	
	===== Art. 21 =====	
	===== Riserva legale, statutarie e volontarie =====	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	

	gli utili netti annuali. =====	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge. =====	
	===== Art. 22 =====	
	===== Divieti =====	
	22.1. E' fatto divieto alla cooperativa: =====	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ==	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====	
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori. =====	
	===== Art. 23 =====	
	===== Esercizio sociale e bilancio =====	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. =====	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge. =====	
	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegna-	



	ti ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2. =====	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni. =====	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante: =====	
	- integrazioni dei compensi; =====	
	- aumento gratuito del capitale sociale; =====	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari. =====	
	23.5. Gli amministratori, e l'organo di controllo se nomina-	
	to, documentano - nella relazione sulla gestione e nella re-	
	lazione dell'organo di controllo - i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle parti-	
	colarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative	
	sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 no-	
	vembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: =	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	

	dente del collegio sindacale, del sindaco unico o del reviso-	
	re); =====	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci. =====	
	24.2. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto. =====	
	===== Art. 25 =====	
	===== Diritto di voto =====	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci. =====	
	25.2. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore del-	
	la quota. =====	
	===== Art. 26 =====	
	===== Decisioni dei soci mediante delibera assembleare =====	
	26.1. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	26.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale. =====	

A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria. =====

26.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 27.1. lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 27.1. lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

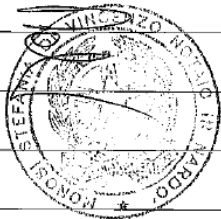
Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. =====

26.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega

		che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può
		essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
		La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-
Coppola		l'assemblea. =====
		La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-
		stratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da
		esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi
		amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. =====
Patricia		26.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-
		stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-
		meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-
		libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-
		re d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto fa-
M. M. M.		vorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti spet-
		tanti alla totalità dei soci. =====
		In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-
		ta con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno
		1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e
		delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle let-
		tere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto
		favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo) dei vo-
		ti spettanti alla totalità dei soci. =====
		L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità
		di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-
		lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da



consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====

26.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. =====

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. =====

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

===== Art. 27 =====

===== Amministrazione =====

27.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina: =====

a) da un amministratore unico; =====

b) da un consiglio di amministrazione; =====

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. =====

27.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

27.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trova-

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale o il sindaco unico, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei

200

My Mother



soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. =====

27.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 27.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. =====

===== Art. 28 =====

===== Decisioni del consiglio di amministrazione =====

28.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 28.2., sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. =====

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. =====

28.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c. 1 (poteri in materia di ammis-

		sione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni
		che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo ri-
		chieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero
Copiale		in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente
		atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministra-
		zione debbono essere adottate mediante deliberazione colle-
		giale. =====
		A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e
Partenza		quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-
		dente con lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro
		mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronici-
		ca), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. =====
		In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o
		con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.
Maffei		Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di
		formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-
		tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i
		consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. =====
		Il consiglio di amministrazione delibera validamente in for-
		ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza
		dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti
		dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respin-
		ta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====
		28.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi
		del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro so-



ci degli amministratori. =====

===== Art. 29 =====

===== Competenze degli amministratori =====

29.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. =====

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. =====

29.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. =====

===== Art. 30 =====

===== Rappresentanza =====

30.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di

	nomina. =====	
Cepole	===== Art. 31 =====	
	===== Compensi degli amministratori =====	
	31.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci. =====	
	===== Art. 32 =====	
Pettina	===== Controllo dei soci ed azione di responsabilità =====	
	32.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. =====	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. =	
Maffei	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. =====	
	===== Art. 33 =====	
	===== Controllo legale dei conti =====	
	33.1. Quando la legge ne prevede l'obbligo, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, che avrà le competenze ed i poteri previsti dalla normativa vigente in materia. L'organo di controllo è costituito da un solo membro che sarà tenuto anche alla revi-	

sione legale dei conti; il tutto fatte salve le inderogabili

disposizioni di legge in materia. =====

===== **Art. 34** =====

===== **Devoluzione patrimoniale** =====

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di
devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto
il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione. =====

===== **Art. 35** =====

===== **Clausola arbitrale** =====

35.1. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto,
dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale
dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla vali-
dità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposi-
zioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adot-
tate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o
all'esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la so-
cietà ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla deci-
sione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del
Presidente del Tribunale di Lecce. =====

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del
presidente del collegio. =====

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-

35 di 37

norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla

cooperazione. =====

Coppola Patrizia

[Handwritten signature]



37 di 37